



Spett.le
MIUR
Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alla C.A.
Ministro pro tempore
Viale di Trastevere, 76/a, 00153 Roma

OGGETTO: *RICHIESTA URGENTE DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE RUOLO SVOLTO PRESSO ISTITUTI PARITARI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 DEL 3 LUGLIO 2001 (CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EQUITÀ RETRIBUTIVA (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 36 COST.), NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 1999 - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ATTO DI DIFFIDA*



L'istante chiede in tale sede la corretta applicazione dei requisiti direttamente fissati dalla legge: *id est*: **il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 che così recita: “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”**.

Ora, è indubbio che la posizione giuridica e scolastica dell'istante rientri in tale previsione normativa. E, la *ratio* giuridica di tale legittima pretesa, è provata dalla copiosa documentazione in Vostro possesso.

In ogni caso, per miglior contezza si significa quanto segue: A) Gli istituti presso cui la docente ha svolto la prestazione dall'anno scolastico 2001 all'anno scolastico 2015 (periodo normativo richiesto dalla legge ai fini dell'equiparazione) sono istituzioni che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare il progetto formativo in armonia con la Costituzione e con il piano dell'Offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico – Si tratta di istituti paritari. B) In ossequio a tali principi le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno giustamente disposto, in seno all'istante, l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Infatti, nel momento in cui la ricorrente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private **le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato.

Pur tuttavia, con grave rammarico, **dopo l'immissione in ruolo**, per la mobilità 2016/2017, nelle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi di ruolo e di cattedra dei docenti, si è stabilito - con assoluta chiarezza - che il servizio prestato nelle scuole paritarie ***non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera***.

La condotta ascrivibile alle Amministrazioni precedenti, allora, è totalmente estranea al panorama normativo nazionale e comunitario. Ed invero, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est*: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione,

è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517). Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, **stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche.** Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3). Quanto precede, in una parola la "parità", a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), previo accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), **fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione.**

Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie. E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con

Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: ***“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.”*** Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: ***i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.*** Bene, il dato normativo è inequivocabile: ***valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.***

Da ciò discende che la negazione formalizzata dalle SV è stata resa palesemente *contra legem*. Il principio di equiparazione, pertanto discende analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede espressamente la categoria delle scuole paritarie) e si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla procedura di mobilità straordinaria 2016-2017. Del resto, la stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati ha avuto modo di osservare il seguente principio: *l'art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali* (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168). Sia la Legge 62/2000, sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell'abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato). **E' evidente che il servizio, ai fini del punteggio intero per la mobilità, deve essere riconosciuto in presenza dei requisiti essenziali, tutte individuate nel curriculum dell'istante:**

- **sia stato svolto con il titolo richiesto dall'ordinamento;**
- **sia stato assoggettato ai contributi previdenziali e assicurativi tranne i casi di esenzione);**
- **sia stato svolto presso una scuola statale o paritaria;**

- **sia stato svolto nell'ambito del curriculum scolastico riferibile ad una specifica classe di concorso.**

In tal senso, non si comprendono le ragioni che dovrebbero giustificare e sorreggere l'agere procedimentale che, in spregio alla normativa statale, **ha deciso di annullare**, in eccesso di potere, gli anni di servizio prestati dai ricorrenti presso gli istituti paritari. Del resto, lo stesso MIUR con decreto n° 83 del 10 Ottobre 2008 ha fatto propri tali principi ove si consideri che: *Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola*". Ed ancora: "Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita" (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 859/2014). Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517 *In base all'art. 1 della legge n. 62/2000, le scuole paritarie - che costituiscono, unitamente alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione - sono "le istituzioni scolastiche non statali che (...) corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità e di efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Il riconoscimento della parità da parte dell'autorità ministeriale consegue alla verifica, da parte della medesima autorità, della sussistenza originaria (e del mantenimento) delle condizioni prescritte dalla legge* (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2050). Riconoscimento, peraltro, avallato anche con parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 con cui si è ritenuto che: *l'entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere*

valutabili ai fini giuridici che economici ...” E ciò anche tenuto conto delle esplicazioni di cui all’articolo 3, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE [del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed all’articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. Ed invero, la Corte di Giustizia ha, in diverse pronunzie, fornito importanti indicazioni circa la portata e lo spettro applicativo della clausola 4. Già perché il principio di non discriminazione formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99 impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola come ha ricordato, ancora di recente, la Commissione Ue in risposta all’ennesima denuncia di un cittadino italiano. Appare primo oculi evidente, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini della mobilità, comporta una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01”. E che nel “panorama normativo italiano, non possono esservi fonti o pattizie che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre ruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato”. I principi di cui sopra, peraltro, ai fini contrattuali, sono stati anche confermati dalla più recente giurisprudenza di merito. A leggere una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Trieste, la n.374 del 17 settembre 2014, dove una docente dopo avere vinto in primo grado gli è stato riconosciuto, anche in appello, ai fini giuridici ed economici il servizio di 28 anni pre-ruolo (cfr *ex multis*: Tribunale di Rimini n. 2014/64; nello stesso senso: Tribunale di Genova; Tribunale di Padova; Tribunale-di-Vercelli-Sentenza-del-03-02-15 – Tribunale di Torino n° 1319/2015 – Tribunale di Livorno 362/2015).

In ultimo la Sentenza del Tribunale di Milano n. 66/2017).

Appare di solare evidenza, pertanto, che la Vostra condotta è stata adottata sull'erroneo presupposto che sussistano due categorie di docenti nettamente distinte: quella delle



insegnanti nelle scuole statali e quella degli insegnanti nelle scuole paritarie. Ma questa non è la verità, poiché l'insegnante che ha maturato i 180 giorni richiesti ha indubitabilmente acquisito un'esperienza didattica presso istituti parificati e non si vede la ragione, perché il servizio deve essergli Valutato!

Tutto ciò premesso, l'istante _____ nato a _____
_____ residente a _____
CF _____ email _____ PEC _____
_____ tel _____

DIFFIDA ED INVITA

L'amministrazione procedente affinché:

- A) In armonia con i principi fondamentali del nostro ordinamento prenda atto della presente istanza, al fine di poter espressamente offrire una dettagliata motivazione in relazione alla negazione della valutazione del punteggio pre - ruolo maturato in istituti paritari.
- B) Riconoscere all'istante il punteggio maturato come da certificazione allegata ed in Vostro possesso.
- C) **Nel caso di illegittimo diniego l'istante sarà costretto ad adire le opportune sedi legali per far valere i propri diritti e cautelarmene rivalersi sui funzionari responsabili, per far valere il giusto risarcimento del danno e la responsabilità diretta ex art. 28 cost. con i propri beni patrimoniali e averi personali.**

Luogo

data

Firma

-